

FAQ per STUDENTI STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO.

DOMANDA ONLINE

Sono studente internazionale privo di un documento di riconoscimento italiano E non residente in Italia sfornito di credenziali, come mi posso registrare per compilare la domanda online e come la devo presentare?

Tali studenti potranno ottenere le credenziali per l'accesso alla domanda online accreditandosi attraverso la procedura messa a disposizione sul sito dell'Ente.

Le credenziali ottenute consentiranno una autenticazione **DEBOLE dello studente.**

Tali studenti dovranno:

1. Compilare e confermare la domanda on line;
2. Effettuare l'upload sulla procedura della domanda on line della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tali studenti dovranno successivamente trasmettere ad ERDIS il proprio codice fiscale ottenuto dall'Agenzia delle Entrate necessario per la fruizione dei servizi.

Gli studenti con autenticazione debole, che non si sono già identificati l'anno precedente, dovranno successivamente recarsi presso gli sportelli del Diritto allo studio dei diversi presidi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità dove saranno identificati.

	In mancanza di identificazione gli studenti non potranno accedere ai servizi erogati da Erdis sia a pagamento che gratuiti come non potranno ottenere pagamenti di somme di denaro.
Qual è la scadenza per la presentazione della domanda ai vari benefici?	La domanda di borsa di studio, pena esclusione dal concorso, deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni descritte dal bando di concorso. Per l'a.a. 2024/2025 la scadenza è fissata al 26 agosto del 2024.

Sono uno studente straniero con nucleo familiare residente all'estero, quali requisiti devo possedere per poter usufruire dei benefici ERDIS?	<ul style="list-style-type: none"> • PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Avere valori di ISEE ed ISPE parificati, calcolati per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, inferiori o uguali agli importi specificati nel bando di concorso. • PER ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI Oltre all'ISEE e all'ISPE parificati, calcolati per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, inferiori o uguali a quanto previsto dal bando di concorso, bisogna aver maturato un numero determinato di crediti entro il 10 agosto dell'anno successivo e aver soddisfatto, dove previsti, gli obblighi formativi (OFA).
Sono uno studente straniero con nucleo familiare residente all'estero, quale documentazione è richiesta per partecipare ai benefici ERDIS?	<p>Sono necessari i seguenti certificati contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda. • Redditi riferiti al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare. • Descrizione e valore del patrimonio immobiliare di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. • Descrizione e valore del patrimonio mobiliare detenuto all'estero dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. • Fotocopia del permesso di soggiorno.

<p>I documenti possono essere scritti nella lingua del mio Paese?</p>	<p>Ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.</p>
<p>Chi dovrà rilasciare la documentazione necessaria?</p>	<p>La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi /patrimoni sono stati prodotti.</p>
<p>Posso avvalermi della facoltà di autocertificazione?</p>	<p>NO. Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione.</p>
<p>Se consegno documentazione redatta da un notaio o da altro professionista riportante quanto comunicatogli da me o da altro componente del nucleo familiare, anche sotto forma di giuramento, tali certificazioni sono considerate idonee?</p>	<p>NO, tali certificazioni NON sono considerate idonee.</p>
<p>A quali Autorità del mio Paese devo rivolgermi per la legalizzazione dei documenti richiesti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione da presentare sul territorio italiano deve essere legalizzata dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio nel paese dove i redditi/patrimoni vengono prodotti. Per i paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell’Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l’utilizzo dell’apostille in luogo della legalizzazione dell’Ambasciata italiana. • Per gli studenti provenienti da stati membri dell’Unione Europea è necessario presentare la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, ma non è richiesta la legalizzazione.

Cosa dovrà attestare la documentazione?

La documentazione dovrà attestare:

a) la **composizione del nucleo familiare** con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;

In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.

È ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

b) il **reddito** percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nel secondo anno d'imposta precedente a quello di presentazione della domanda; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come, ad esempio, certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa.

c) la descrizione di tutto il **patrimonio immobiliare** di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

d) la descrizione del **patrimonio mobiliare** costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare. La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale.

Si riportano di seguito esempi di tabelle riassuntive con dati riferiti a studente internazionale:

1. Composizione del NUCLEO FAMILIARE con l'indicazione dei conviventi con il capofamiglia, riferita alla data di presentazione della domanda.

COGNOME NOME Surname and name	LUOGO DI NASCITA place of birth	DATA DI NASCITA date of birth	RELAZIONE PARENTELA family relationship
..... /.. /....	Padre
..... /.. /....	Madre
..... /.. /....	Figlio/a

2. REDDITO PERCEPITO (anche agrario) nell'anno 2022, PATRIMONIO IMMOBILIARE e PATRIMONIO MOBILIARE (oppure il valore della sua Consistenza Media Annuale) riferiti al 31/12/2022 per OGNI componente il nucleo familiare maggiorenne.

COGNOME NOME Surname and name	REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO 2022 INCOME RECEIVED IN THE YEAR 2022	PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/2022 movable property certificate in the year 2022	CONSISTENZA MEDIA anno 2022 di Depositi e/o Conti Correnti ed altre attività finanziarie	PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2022 immovable property certificate in the year 2022
..... (importo in moneta estera)	Conto Corrente Banca XX - (importo in moneta estera)	Conto Corrente Banca XX - (importo in moneta estera)	Valore immobili (importo in moneta estera)

Gli esempi di tabelle sopra riportate si riferiscono ai documenti da presentare per la domanda di benefici per l'a.a. 2024/2025.

In caso non vi siano redditi percepiti o patrimoni immobiliari di proprietà devono ugualmente presentare certificati?

Sì, in caso di reddito "zero" o di non proprietà di altri beni, per i componenti il nucleo familiare maggiorenni sono ugualmente necessari i certificati che devono attestare che non ci sono stati redditi o patrimoni per l'anno di riferimento.

<p>Nel mio Paese non vi è la possibilità di ottenere le certificazioni richieste o di parte di esse, come posso risolvere tale problematica?</p>	<p>Per i paesi dove esistono particolari difficoltà <u>documentate dalla locale Ambasciata Italiana</u> la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.</p>
<p>Provengo da un Paese "particolarmente povero" che tipo di documenti devo presentare?</p>	<p>Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca (consulta l'allegato D del bando), devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.</p> <p>La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro "zero".</p> <p>Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.</p>
<p>Sono uno studente con lo status riconosciuto di "rifugiato", "apolide", o titolare di qualche tipo di "protezione" ai sensi della normativa italiana vigente in materia di immigrazione, che tipo di documentazione devo produrre?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati, apolidi, o, in alternativa, titolari di qualche tipo di "protezione", ai sensi della normativa italiana vigente in materia di immigrazione, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee. Tali studenti devono allegare alla domanda la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status. <p>L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento di uno degli status di cui sopra. Una volta ottenuto il riconoscimento, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi ad essa connessi (mensa ed alloggio se disponibile).</p>

<p>Sono uno studente richiedente la “protezione internazionale”, che tipo di documentazione devo produrre?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli studenti richiedenti la “protezione internazionale” sono tenuti alla presentazione della relativa documentazione ufficiale di richiesta. • Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini Isee. • L’eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di “protezione internazionale”. • Una volta ottenuto il riconoscimento, oltre ad acquisire il diritto all’erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi ad essa connessi (mensa ed alloggio se disponibile). Non sarà dovuto da Erdis alcun rimborso per i servizi usufruiti a pagamento nel periodo in cui lo studente non aveva ancora ottenuto lo status.
<p>Entro quando devo presentare il permesso di soggiorno?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La copia del permesso di soggiorno, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta può essere presentata anche successivamente alla domanda di borsa, purché entro la data del 2/5/2025, ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. • Se il documento non viene presentato entro <u>entro il 31/12/2026</u>, lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio, salva comunque la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell’autorità preposta.
<p>Un mio genitore è deceduto o mio padre/mia madre si sono separati/divorziati o, ancora, sono stato abbandonato da un genitore, devo produrre ulteriori documenti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l’evento. <p>In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • È ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

<p>I valori di reddito e di patrimoni dei soggetti del nucleo familiare riportati debbono essere espressi in moneta del mio Paese o in Euro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I valori di reddito e di patrimoni dei soggetti del nucleo familiare riportati debbono essere espressi nella moneta del proprio paese di provenienza.
<p>Un componente del mio nucleo familiare, nell'anno di riferimento, risulta essere minorenni: è necessario produrre la documentazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non è necessario
<p>Devo presentare la documentazione contestualmente alla domanda di borsa di studio?</p>	<p>Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare con la domanda tutta la necessaria documentazione in originale relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri, potranno inviarla successivamente entro il termine del 20 settembre 2024.</p> <p>In caso di spedizione fa fede la data apposta dall'ufficio postale di partenza.</p> <p>Qualora, al momento della elaborazione delle graduatorie provvisorie, la documentazione necessaria stabilita dal bando non sia stata ancora trasmessa o non sia regolare, lo studente è dichiarato escluso dalla borsa di studio data l'impossibilità di determinare il suo indicatore parificato universitario.</p> <p>La posizione dello studente potrà essere nuovamente valutata in sede di elaborazione delle graduatorie definitive qualora entro il termine del 20 settembre 2024 trasmetta tutta la corretta documentazione originale conforme alle prescrizioni del bando.</p>

Cosa succede se la documentazione presentata entro i termini risulterà non conforme a quanto richiesto dal bando di concorso?

Gli studenti che entro il termine del **20 Settembre 2024** hanno presentato documentazione in originale ma incompleta o imperfetta e che quindi sono stati esclusi dal beneficio con le graduatorie provvisorie e/o definitive potranno, entro il **21 ottobre 2024** presentare ulteriore documentazione integrativa della precedente; quindi, qualora vi siano ancora disponibilità finanziarie residue, se la documentazione complessivamente presentata risulterà perfettamente rispondente alle prescrizioni del bando, e via sia la contestuale presenza di tutti gli altri requisiti, potranno essere riammessi al beneficio attraverso l'approvazione di una ulteriore graduatoria.